

Sent. n. 65/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di
Giudice Unico delle pensioni,
visto l'atto introduttivo del giudizio;
esaminati gli altri atti e i documenti tutti di
causa;

Udito all'udienza tenuta in data 22/01/2024 con
l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno,
l'Avv. Andrea Botta per l'INPS, non intervenuto il
difensore del ricorrente;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 78457 del registro di
Segreteria, promosso dal sig. XX,
rappresentato e difeso dall'Avv. Carrozzini Ennio
Maria.

Contro

INPS, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in
persona del Presidente e legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Filippo Mangiapane ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n.29,

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 54, comma 1, del DPR 1092/73, al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato, con attribuzione alla parte retributiva della pensione dell'aliquota di rendimento del 44% per le anzianità di servizio maturate fino al 31.12.1995.

2. L'INPS si è costituito in giudizio con memoria con la quale ha dedotto l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. In particolare ha rappresentato che:

- l'Inps, ha emanato la Circolare numero 44 del 23-03-2022, ed ha impartito alle Sedi territoriali l'indicazione di procedere al ricalcolo con il 2,44 gli aventi diritto a decorrere dal 1 gennaio 2022;
- il trattamento dell'attuale ricorrente è stato già ricalcolato con atto VT1032023001260 del 24 luglio 2023, con applicazione

dell'aliquota del 2,44% e gli arretrati sono stati corrisposti con la rata di ottobre 2023 come risulta dalla documentazione allegata, con conseguente cessazione della materia del contendere.

3.A conclusione dell'udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO:

1.In considerazione che nelle more del giudizio la prestazione pensionistica domandata con l'atto introduttivo del giudizio è stata liquidata, va dichiarata cessata la materia del contendere.

2. Spese di lite compensate.

Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti -Sezione Giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando dichiara l'estinzione del giudizio in epigrafe per cessata materia del contendere. Spese di lite compensate. Nulla per le spese di giudizio. Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 gennaio 2024.

IL GIUDICE

Giuseppe DI BENEDETTO

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 20.02.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA